

Non solo biodiversità: senzienza animale e moralità pubblica per una migliore protezione internazionale dell'ambiente umano

Federica Mucci

Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», Italia

Abstract Respect for the sentience of non-human animals is nowadays an important ethical issue for a growing part of civil society and begins to be embodied into legal requirements in a growing number of countries. In international law, this 'animal welfare' approach is complementing the species protection and ecological approaches to natural environment, although so far little and often seemingly contradictory results have been achieved. This is due to the inevitably human perspective of law, and to cultural diversity. However, this more holistic way of conceiving the human environment fosters effective and forward-looking protection.

Keywords Animal welfare. Species protection. Human environment. Cultural diversity. Animals in international law.

Sommario 1 Gli animali come 'altre nazioni' e il principio del 'trattamento umano'. – 2 Si è iniziato con la protezione delle specie in via di estinzione. – 3 Dalle specie agli habitat. – 4 Antropocene e generazioni future: l'attenzione all'approccio ecologico e alla biodiversità complessivamente intesa. – 5 Verso una protezione dell'ambiente umano più completa ed efficace anche attraverso l'attenzione al 'benessere animale'.

1 **Gli animali come ‘altre nazioni’ e il principio del ‘trattamento umano’**

Quasi quindici anni fa, il titolo di un articolo scientifico sulla protezione giuridica internazionale degli animali esordiva con la traduzione in inglese di una citazione dal Corano, estremamente suggestiva. Ci si riferisce alle specie animali definendole «Nations Like Unto Yourselves» (Sykes 2011), ossia ‘nazioni (comunità) come le vostre’, toccando così il cuore della profonda importanza dal punto di vista etico, e allo stesso tempo del paradosso, che permea tutte le nostre politiche di protezione degli animali non umani.

In quello scritto si propende per la possibile formazione di un principio generale di diritto internazionale ispirato al rispetto della senienza animale, ma nello stesso tempo si evidenzia con chiarezza il contraddittorio paradigma che caratterizza l’attenzione umana al ‘benessere animale’. Paradigma che di fatto vede convivere due assunti logicamente inconciliabili: il rispetto dovuto dall’uomo agli animali in base alla percepita comune natura di ‘esseri senzienti’, combinato con la loro assunta subordinazione alla specie umana. Una presupposta subordinazione che deve almeno in parte essere riconsiderata, se si ritiene di dover abbracciare ed applicare efficacemente un approccio comportamentale ecologico, sebbene sempre in funzione della sopravvivenza e del benessere innanzitutto della specie umana (Marcos 2025).¹

Oggi, peraltro, si riscontra la notevole diffusione, in contesti economico-sociali predisposti, di un modello familiare umano in cui agli animali – in particolare a quelli da compagnia – è riconosciuto un ruolo ed una dignità assai più pregnanti che in passato, ruolo e dignità che iniziano ad essere presi in considerazione anche in determinati studi di settore non specificamente a ciò dedicati (per un’applicazione in materia di gestione aziendale, Junça Silva 2025). Tuttavia, non è comunque possibile sottrarsi alle contraddizioni di fondo che rappresentano il *vulnus* congenito – se non la ferita mortale – di qualsiasi approccio giuridico umano riferito alla protezione di ipotetici diritti degli animali. Ciò è ancora più evidente

1 Non è certo qui possibile condurre anche solo una sintetica ricognizione degli studi dedicati all’etica del rapporto tra specie umana e animali non umani. L’approccio ecofemminista dagli anni Novanta, ad esempio, sottolinea una diversa percezione del rapporto con le specie animali non umane tra uomini e donne, i primi dimostrerebbero una percezione più ‘arrogante’ della natura non-umana, estendendo, se è il caso, la comunità morale solo a quegli esseri che si pensa siano simili (o identici) agli uomini, mentre le seconde dimostrerebbero una percezione più ‘amorosa’, che presuppone e conserva la differenza di tutti i viventi, riconosciuti nella loro indipendenza dalla specie umana, come ricorda Amato, riferendosi al lavoro della filosofa eco-femminista K.J. Warren (Amato 2021, 31).

nell'ambito internazionale, caratterizzato da una grande varietà di approcci e priorità nel rapporto con gli animali non umani.

Tale contraddizione è riconosciuta ed espressa negli strumenti internazionali improntati alla protezione del cosiddetto 'benessere animale'. Come chiaramente enunciato nel preambolo della Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, da un lato, infatti, la protezione è disposta

Recognising that man has a moral obligation to respect all animals and to have due consideration for their capacity for suffering and memory.

D'altro lato, però, essa è anche disposta

Accepting nevertheless that man in his quest for knowledge, health and safety has a need to use animals where there is a reasonable expectation that the result will be to extend knowledge or be to the overall benefit of man or animal, just as he uses them for food, clothing and as beasts of burden. (Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, Preambolo)²

L'utilizzo dei vertebrati non umani a fini sperimentali è dunque sottoposto alla condizione che vi sia una ragionevole aspettativa di ampliare le conoscenze del genere umano, o di apportare benefici agli umani o *agli animali* - naturalmente sempre a giudizio degli esseri umani. Gli altri consolidati utilizzi umani degli animali (vengono specificamente nominati l'utilizzo alimentare, per vestiario e da soma) sono semplicemente ricordati, nella loro assoluta normalità.

Il più evidente paradosso rispetto all'obbligo morale di rispettare tutti gli animali è costituito dal fatto che, nella valutazione della 'permissibilità' dell'utilizzo di animali viventi non umani, non è messa in discussione la liceità del loro allevamento (o caccia/pesca, salvo le restrizioni disposte per la conservazione delle specie in pericolo) a

2 In seno al Consiglio d'Europa sono stati conclusi i principali standard internazionali vincolanti per il benessere animale: la Convenzione europea per la protezione degli animali durante il trasporto internazionale, conclusa nel 1968 ed entrata in vigore nel 1971 (ETS n. 65), emendata nel 2003 (il nuovo testo è entrato in vigore nel 2006, ETS n. 193); la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, conclusa nel 1976 ed entrata in vigore nel 1978 (ETS n. 087); la Convenzione europea sugli animali da macello, conclusa nel 1979 ed entrata in vigore nel 1982 (ETS n. 102); la citata Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, conclusa nel 1986 ed entrata in vigore nel 1991 (ETS n. 123); la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, conclusa nel 1987 ed entrata in vigore nel 1992 (ETS n. 125).

fini alimentari. Il fatto che in tempi recenti negli ordinamenti giuridici nazionali e a livello europeo si registri una crescente, ma ancora molto frammentaria, sensibilità al tema del rispetto delle scelte alimentari e della relativa corretta informazione, con particolare riferimento alla scelta vegana o vegetariana (Rowley, Prisco 2022; Morris 2025) non muta sostanzialmente tale impostazione.³

Per quanto riguarda la regolamentazione internazionale sull'utilizzo degli animali per la produzione di vestiario sotto il profilo della protezione delle specie in pericolo, un ruolo importante è svolto dalla Convenzione internazionale sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), conclusa a Washington nel 1973, che riguarda sia gli esemplari - vivi o morti - sia le parti (come l'avorio e la pelle) ed i prodotti derivati.⁴ A livello regionale, una forte limitazione adottata, invece, in considerazione della rilevanza per la moralità pubblica della senzenza animale, è il divieto di commercializzare nell'Unione europea prodotti derivati da alcune modalità di caccia ritenute crudeli, prodotti che in passato erano prevalentemente di vestiario ed ora sono prevalentemente di altra natura.⁵ Tale soluzione, che è anche passata al vaglio dell'organo di soluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), riguarda però solo i prodotti derivati dalla caccia alle foche, particolarmente attenzionata dall'opinione pubblica europea.⁶

3 L'etichettatura dei prodotti come 'vegani' o 'vegetariani', peraltro, non è ad oggi regolata nel diritto dell'Unione europea stabilendo, ad esempio, soglie per tracce di prodotti d'origine animale.

4 La CITES conta attualmente 185 Parti contraenti, ivi inclusa l'Unione europea. Diversi gradi di protezione sono disposti per circa 40.000 specie di animali e piante, regolando il commercio delle specie elencate attraverso l'emissione di licenze e certificati.

5 I consumatori dell'UE non volevano rendersi, in qualche misura, 'complici' delle sofferenze causate dalle modalità cruente di caccia alla foca attraverso l'acquisto di prodotti da essa derivati. La semplice etichettatura dei prodotti non sarebbe stata sufficiente allo scopo in considerazione del fatto che avrebbe dovuto riguardare anche prodotti, diversi dagli indumenti, di cui era difficile immaginare che derivassero dalle foche, come ad esempio le capsule di omega-3 (Mucci 2022a, 264).

6 Vedi la relazione della Commissione UE del 19.10.2023 (COM(2023) 633 final), relativa all'attuazione del regolamento (CE) n. 1007/2009, modificato dal regolamento (UE) 2015/1775, in merito ai quali si è aperta nel 2024 una fase di consultazioni in vista di possibili emendamenti. Tale riconsiderazione, secondo parte della dottrina, risulterebbe opportuna per proteggere la cultura della pesca costiera nel Mar Baltico (Svels et al. 2025, 12). Diversa è la motivazione del regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono a prescindere dalla crudeltà dei metodi di allevamento e abbattimento - pur accessoriamente considerati - perché nella percezione dei cittadini dell'Unione europea, cani e gatti sono considerati animali da compagnia, per cui non è accettabile usare le loro pellicce e i prodotti che le contengono (vedi *consideranda* nrr. 1 e 11).

Quanto all'utilizzo degli animali come bestie da soma, nonostante sia stato molto ridimensionato dall'avvento di più pratici ed efficienti mezzi tecnologici di trasporto, esso comunque permane e in alcuni casi è stato intenzionalmente reintrodotta (Latterini, Venanzi, Picchio 2024).

Nel quadro di affermazioni generali del principio della rilevanza della senienza animale,⁷ la protezione è disposta per specifici trattamenti o circostanze (quali l'abbattimento e il trasporto), con riferimento a determinate tipologie animali (in particolare i vertebrati e soprattutto i mammiferi). Il Consiglio d'Europa e l'Unione europea sono all'avanguardia su questi temi, seppure nei limiti di normative comunque frammentarie e sebbene l'affermazione di principio inserita nel TFUE con il Trattato di Lisbona non sia assistita da una specifica competenza legislativa (Di Concetto 2025).

Va rilevato che la senienza quale ragione della protezione pone enormi questioni interdisciplinari. Considerando gli studi che dimostrano diversi livelli di senienza anche in molte specie di invertebrati, ivi inclusi gli insetti, si evidenzia una sostanziale insostenibilità della senienza animale quale unica motivazione della protezione giuridicamente disposta (Cimatti, Vallortigara 2015; de Souza Valente 2025). Ne discende l'esigenza di individuare una 'soglia' di protezione in realtà riferita a un sottogruppo degli animali senzienti, con connesse implicazioni di specismo o di abilismo (Peters 2021, 506).⁸

E tuttavia tali complessità vanno gestite, perché le istanze di protezione degli animali in generale, e in particolare la sensibilità sociale al rispetto della senienza animale, si fanno sempre più forti, trovando riscontro nel diritto interno e internazionale. Il 'principio di trattamento umano' (Sykes 2011) consentirebbe una lettura coerente delle manifestazioni della prassi internazionale in quanto, pur basandosi sulla rilevanza della senienza animale, abbraccia anche l'idea che il modo in cui gli esseri umani trattano gli animali debba

7 Il principio ad esempio è alla base, come si è visto, della protezione disposta dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per gli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Si ricorda, poi, l'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, ma limitatamente alla formulazione e attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, e rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale (in merito vedi Amato 2018).

8 L'ambito di applicazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, ad esempio, è esteso anche ai cefalopodi oltre che ai vertebrati, mentre così non è per il già ricordato trattato del Consiglio d'Europa del 1986, dedicato allo stesso argomento.

essere regolato da una sorta di test di proporzionalità, bilanciando gli scopi umani con la sofferenza che viene causata agli animali.⁹

Il trattamento è correttamente definito ‘umano’ – anche se in applicazione di un approccio al benessere animale opportunamente ‘animal-based’, cioè basato sullo studio delle reazioni fisiche e comportamentali degli animali a determinate condizioni di vita – perché comunque umana resta la scelta non solo delle specie e delle condizioni da attenzionare ma anche dei parametri fisici ed etologici in base ai quali misurare il livello di senzenza e di sofferenza degli animali non umani. Non è dato, in definitiva, alla ‘nazione umana’ sapere se davvero i parametri presi a riferimento siano i più rilevanti nella dimensione generale del benessere come percepito dall’animale, anzi, da ciascuna delle ‘nazioni animali’, assai numerose e ben diverse tra loro. Il dibattito scientifico è tutt’altro che chiuso in merito; non solo i limiti marginali della sensibilità tra gli invertebrati sono oggetto di discussione ma anche le nostre conoscenze riguardo ai vertebrati potrebbero essere insufficienti per comprendere come alcune specifiche caratteristiche sensoriali (ad esempio, l’ecolocalizzazione nei cetacei) siano integrate nella loro espressione di sensibilità (Mellor, Uldahl 2025, 822).

Tutto ciò non sembra in linea con un riconoscimento giuridico della dignità e di diritti degli animali a fondamento della protezione del c.d. ‘benessere animale’, tanto più nell’ordinamento internazionale, caratterizzato dalla maggiore diversità culturale e religiosa per cui in taluni contesti può essere radicalmente vietato ciò che invece è assolutamente normale in contesti diversi¹⁰ e dal fatto che è la capacità di agire a determinare la capacità giuridica dei soggetti.¹¹ La ricostruzione della prassi sembra piuttosto deporre a favore di una progressiva rilevanza giuridica, a geometria variabile, della

9 Tale bilanciamento è condizionato dalle specifiche circostanze economiche, sociali e culturali ma la considerazione della senzenza degli animali è ampiamente condivisa e non – come, ad esempio, sostenuto dal Giappone con riferimento al mantenimento della moratoria sulla caccia alla balena – imposta dalla ‘civiltà occidentale’ al resto del mondo. Significativamente, le prime leggi moderne che proibiscono la crudeltà sugli animali sono emerse da uno scambio interculturale tra Oriente ed Occidente, specificamente tra India ed Inghilterra (Sykes 2011, 36) e le parole del Corano da cui queste riflessioni hanno preso le mosse riecheggiano nello scritto di un naturalista statunitense, frutto di un anno di osservazione della natura a Cape Cod circa cento anni fa (Beston 1928).

10 Ad esempio, basti pensare al divieto di macellazione dei bovini in molte provincie indiane, che peraltro non implica di per sé garanzia di una elevata attenzione ai parametri ‘animal-based’ del benessere animale (Mathkari 2025).

11 È stato espresso da parte della dottrina il timore di *displacement* o *trivialization* dei diritti umani, contestato da chi è favorevole alla ricostruzione in termini di ‘diritti degli animali’ (Peters 2016, 35-6; 2020). Si rileva anche la proposta di una ‘bundle theory’ della personalità giuridica, secondo la quale la personalità giuridica degli animali è un concetto a grappolo composto da molteplici ‘incidenti’ (Prall 2024).

vita e della senienza animale, che potrebbe essere ascrivita al ricordato principio di ‘trattamento umano’, secondo un approccio complesso e solo apparentemente meno ambizioso (Pietrzykowski 2021). Questa impostazione, fundamentalmente antropocentrica, resta, infatti, caratterizzata dall’attenzione alla senienza animale e conformata all’obiettivo di innalzare il livello e migliorare l’efficacia della tutela, nell’ambito della sostenibilità sociale delle attività umane, principalmente attraverso la protezione della moralità pubblica, in sintonia con un percorso di approfondimento della tutela dell’ambiente umano di cui si intende ora brevemente evidenziare alcuni fondamentali passaggi.

2 Si è iniziato con la protezione delle specie in via di estinzione

I primi trattati conclusi per regolamentare l’interazione degli esseri umani con il mondo animale riguardavano la gestione di alcune ‘risorse animali’ geograficamente condivise e la protezione di alcune specie a rischio di estinzione in quanto oggetto di massiccio sfruttamento. La ragione della conclusione di quei trattati era ben più circoscritta rispetto alla consapevolezza odierna del valore della biodiversità nel suo complesso: si trattava principalmente di non perdere per il futuro specifiche importanti risorse utilizzate dall’uomo.

Tra i trattati più risalenti, si può ricordare il Trattato del 6 giugno 1885 sulla pesca del salmone nel fiume Reno (Kiss 1985, 613) e poi, a partire dalla prima metà del 1900, i trattati sulla caccia in mare di alcuni mammiferi marini (in particolare foche e balene).¹² Anche l’orso polare è considerato un mammifero marino, si è concluso un trattato per la sua protezione nel 1973, dopo che già dagli anni Cinquanta e Sessanta del novecento la sua caccia sportiva era aumentata e le condizioni ambientali si stavano deteriorando, evidenziandosi

12 Si ricorda, in particolare, tra i primi trattati per la conservazione degli animali selvatici il risalente trattato sulle foche da pelliccia del Pacifico settentrionale, concluso a Washington nel 1911 tra il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Giappone e la Russia. Per porre fine alla distruzione delle riserve riproduttive e alle uccisioni inutili che minacciavano la sopravvivenza delle otarie orsine di Bering, gli Stati Uniti tentarono di estendere la propria giurisdizione oltre le tradizionali acque territoriali di 3 miglia. Il Congresso degli Stati Uniti approvò una serie di leggi che proibivano le catture nelle acque adiacenti alle zone di riproduzione sul territorio statunitense, tranne in determinate circostanze strettamente specificate. Quando nel 1886 si iniziò ad applicare questo divieto, le navi della guardia costiera statunitense lo applicarono entro 60 miglia dalla costa, sequestrando navi britanniche. Si aprì una controversia, oggetto di un arbitrato internazionale che portò infine alla conclusione del trattato nel 1911 (Travalio, Clement 1979; Bratspies 2008, 816-17)

dunque il rischio di estinzione, in questo caso non prevalentemente per ragioni di utilizzo industriale (Woolsey 2005).

Non è certo qui possibile ripercorrere l'evoluzione di questo importante settore di cooperazione internazionale, sviluppatosi sia in ambito regionale che universale. Si ricorda soltanto che la ragione evidentemente utilitaristica antropocentrica della protezione internazionale delle specie animali in pericolo di estinzione è chiaramente enunciata nel preambolo della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena (Washington, 2 dicembre 1946), attualmente vigente, in cui si afferma che le balene sono risorse naturali e che l'aumento della loro popolazione consentirà l'aumento del loro sfruttamento da parte dell'uomo.¹³

Sebbene conformate all'idea delle specie animali quali risorse da sfruttare e concluse prima e al di fuori di una complessiva concezione dello sviluppo ambientalmente sostenibile, va riconosciuto che tali convenzioni si sono rivelate abbastanza efficaci, sortendo l'effetto sperato di scongiurare l'estinzione per alcune delle specie attenzionate. L'impegno internazionale deve comunque restare sempre intenso, perché la situazione delle specie in pericolo (peraltro non solo animali ma anche vegetali) presenta priorità mutevoli nel tempo e richiede interventi continui e di varia natura (Lacher et al. 2025). In alcuni casi, come per la famiglia delle balene, è, peraltro, difficile stimare con esattezza il livello di pericolo e il rischio di cattura accidentale di esemplari di specie che sono ancora a rischio di estinzione è alto, motivo per cui la Commissione baleniera internazionale continua a mantenere la moratoria generale sulla caccia alle balene, in vigore dal 1986 (Koubtrak, VanderZwaag, Worm 2022).

A complemento delle misure di conservazione *in situ* delle specie animali attraverso la regolamentazione della caccia e della pesca o, come si vedrà qui di seguito, attraverso la protezione di specifiche aree in quanto habitat delle specie minacciate, si sono anche utilizzati strumenti di altro genere, come nel caso della già ricordata celebre Convenzione CITES del 1973.¹⁴

13 Lo sfruttamento eccessivo delle balene durante il periodo tra le due guerre mondiali portò alla conclusione di due convenzioni internazionali sulla protezione delle balene nel 1931 e nel 1937. Queste due convenzioni non si dimostrarono particolarmente efficaci, ma fornirono un quadro giuridico poi sviluppato nella convenzione del 1946 (Gambell 1990).

14 Il traffico internazionale di animali e piante selvatiche e loro parti o derivati, inclusa una grande varietà di prodotti alimentari, manufatti esotici in cuoio, medicinali e, naturalmente, avorio e corna di rinoceronte, vale miliardi di dollari. Se si considera che in diversi casi una delle principali minacce per le specie in pericolo è il bracconaggio, in particolare per la vendita di parti di animali richieste sul mercato, è evidente che questa sinergia tra protezione *in situ* e *ex situ* è fondamentale.

Sempre con riferimento al caso iconico delle balene, si evidenziano alcuni sviluppi recenti della prassi. I tempi sono cambiati e le consistenti e diffuse ragioni commerciali che sostenevano l'utilità della caccia ormai appartengono al passato, ma due dei tre Stati in cui operano attualmente industrie di caccia commerciale alla balena, la Norvegia e il Giappone, stanno con rinnovata convinzione enfatizzando l'importanza che si abbandoni l'approccio, che ritengono 'proibizionista', della moratoria sulla caccia, per abbracciare globalmente un approccio di 'caccia sostenibile'.¹⁵ Il Giappone, che a differenza della Norvegia non aveva obiettato all'adozione della moratoria generale sulla caccia, dopo aver perso nel 2014 la causa di fronte alla Corte internazionale di giustizia relativa ai suoi programmi di ricerca che contemplavano numerose catture e abbattimenti di balene, ha annunciato nel 2018 l'uscita dalla Commissione baleniera internazionale e quindi, l'anno successivo, ripreso la caccia commerciale alla balena (Ruisong, Chengzhi, Dongshu 2025). Le motivazioni addotte sono relative ad esigenze di natura culturale - che di fatto riguardano una piccola parte della popolazione, per lo più costituita da persone anziane - e a ragioni di sicurezza alimentare e di salute, riferite anche ad esigenze strategiche di autosufficienza alimentare (in merito vedi Hopson 2025).¹⁶

La richiesta di riconsiderare alcuni fattori con riferimento alle misure di protezione delle specie in pericolo si riscontra anche in altri ambiti. Si teme che un rilevante numero di Stati africani segua l'esempio del Giappone ed esca, invece, dalla CITES, se anche in quel contesto rimane inascoltata l'esigenza di una riforma volta a prendere in maggiore considerazione i fattori socio-economici e aumentare l'inclusività dei processi decisionali (Cheung 2025).

15 Il terzo degli Stati che praticano la caccia commerciale alla balena, l'Islanda, che era uscita dalla Commissione baleniera nel 1992 e vi era rientrata nel 2002 apponendo una riserva alla moratoria, sembrava segnare un cambio di direzione, manifestando nel 2022 la probabile intenzione di fermare la caccia commerciale alla balena entro il 2024, ma poi nel giugno 2024 il governo islandese ha rilasciato una licenza all'unica compagnia baleniera del paese, consentendo alla compagnia Hvalur di uccidere 128 esemplari durante la stagione di caccia del 2024 (Ruisong, Chengzhi, Dongshu 2025, 1, 8).

16 L'idea giapponese di una caccia alle balene 'sostenibile e basata sulla scienza' come parte dell'utilizzo e della gestione complessiva delle risorse marine non è nuova. La sua comparsa risale almeno alla Conferenza Internazionale sul Contributo Sostenibile della Pesca alla Sicurezza Alimentare di Kyoto (1995), organizzata dal governo giapponese e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO).

3 Dalle specie agli habitat

Una meno focalizzata, ma tendenzialmente più lungimirante, forma di cooperazione internazionale per la protezione di specie in pericolo opera attraverso la preservazione delle condizioni necessarie alla loro conservazione attraverso la tutela complessiva dell'ecosistema in determinate aree, identificate quali meritevoli di particolare attenzione. Si tratta di una forma di protezione *in situ* che prevede obblighi innanzitutto per gli Stati contraenti nell'ambito di aree individuate sotto loro giurisdizione, ma poiché la protezione è disposta a tutela di un interesse condiviso, in diversi casi gli Stati sono affiancati, nell'adempimento dei loro obblighi, da organi internazionali, che svolgono funzioni di supporto alla cooperazione tra gli Stati membri e, in alcuni casi, possono rivolgere loro raccomandazioni.

Senza alcuna pretesa di esaustività, si ricorda, prima in ordine cronologico, la Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, conclusa a Ramsar nel 1971 ed entrata in vigore nel 1975. Essa conta attualmente 172 Stati contraenti, protegge efficacemente l'habitat degli uccelli migratori acquatici e stimola concretamente la cooperazione e lo sviluppo di buone pratiche di gestione del territorio. Il coinvolgimento attivo di tutte le Parti contraenti è favorito dal fatto che ogni Stato ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella rete di almeno un sito di zona umida individuato sul proprio territorio al momento stesso dell'adesione al trattato. Ben otto dei nove criteri per individuare le zone umide di importanza internazionale riguardano la conservazione della diversità biologica.

Gli organi della Convenzione di Ramsar intrattengono rapporti strutturati con gli organi di altri strumenti convenzionali collegati alla protezione della biodiversità al fine di sviluppare sinergie, tra cui la celebre Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale conclusa a Parigi nel 1972 e la Convenzione per la conservazione delle specie migratorie di animali selvatici, conclusa a Bonn nel 1979, che dispone principalmente obblighi di conservazione *in situ*, ma anche obblighi che possono comportare controlli e misure di prevenzione *ex situ*. Si ricorda infine la Convenzione per la conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa, conclusa a Berna nel 1979.

Per quanto riguarda gli habitat marini, si ricordano la Convenzione per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento, conclusa a Barcellona nel 1976 e successivamente emendata nel 1995, ed i suoi protocolli, uno dei quali dedicato alle aree specialmente protette ed alla diversità biologica – aree che possono essere istituite sia nell'ambito della giurisdizione degli Stati membri, sia in parte o totalmente in alto mare –, nonché la Convenzione per la conservazione delle risorse viventi marine antartiche, conclusa a Canberra nel 1980,

che si applica in un'immensa area marina internazionale, anche oltre l'ambito di applicazione del Trattato antartico del 1959. Nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare conclusa a Montego Bay nel 1982, disposizioni specifiche sono dedicate alle specie che vivono a cavallo tra le zone economiche esclusive e l'alto mare, alle specie altamente migratorie, alle specie anadrome, catadrome e sedentarie e all'esigenza di predisporre misure di protezione più rigorose per i mammiferi marini (Mucci 2022b).¹⁷

Si segnala, infine, per la particolare efficacia delle fonti giuridiche europee che ne stabiliscono la disciplina, la Rete Natura 2000 dell'Unione europea, che riunisce le aree protette sulla base delle direttive 'uccelli' (2009/147/CE) e 'habitat' (92/43/CEE). La direttiva 'uccelli', emendata nel 2009, è stata originariamente adottata nel 1979 ed è uno dei primi atti europei in materia ambientale. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'applicazione delle direttive per la protezione delle aree della Rete Natura 2000 è molto consistente e significativa (Cashman, Miron 2024).

4 Antropocene e generazioni future: l'attenzione all'approccio ecologico e alla biodiversità complessivamente intesa

Come noto, l'Homo Sapiens è diffuso in buona parte del pianeta, adattabile a condizioni ambientali molto diverse, e con le sue azioni è in grado di indurre cambiamenti molto rilevanti negli equilibri che contraddistinguono i tanti delicati habitat indispensabili per la sopravvivenza delle specie animali non umane, di qui la necessità di operare – come si è visto, per la difesa di tali habitat. Ebbene, vi è oggi una diffusa e profonda consapevolezza dell'effetto delle attività umane sull'ambiente naturale, dovuta innanzitutto alla sperimentazione diretta dei violenti effetti del cambiamento climatico, che influiscono pesantemente sulle condizioni di vita anche della specie umana a livello globale.

Già la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano era la chiara enunciazione della principale ragione per cui è necessario agire per la protezione dell'ambiente naturale: esso è innanzitutto habitat umano, non solo per la presente, ma anche per le future generazioni. Sebbene sia molto complesso teorizzarne

17 La protezione delle specie di mammiferi marini altamente mobili che attraversano i bacini oceanici rappresenta una delle maggiori sfide per la conservazione dell'ambiente marino (Hoyt 2022).

l'applicazione operativa,¹⁸ questa dimensione di responsabilità ambientale intergenerazionale inizia ad essere esplicitamente inclusa in diverse carte costituzionali, oltre che nelle fonti internazionali (Bertram 2023).

E tuttavia, anche se una significativa maggioranza di Stati riconosce ora le implicazioni per la sicurezza del cambiamento climatico, permangono gravi difficoltà ad agire di conseguenza, anche a causa di un concetto di sicurezza ancora concepita come mancanza di un pericolo immediato. Serve cambiare l'approccio, per incrementare più adeguatamente gli sforzi di mitigazione attraverso un lungimirante impegno continuo, ispirato all'idea di 'sicurezza ecologica', nell'accezione di resilienza degli ecosistemi stessi di fronte alle implicazioni immediate e dirette del cambiamento climatico (Mc Donald 2025).

Il concetto di sicurezza ecologica esprime una cointeressenza reale tra gli esseri umani e tutti gli animali non umani. La crescita nel sostegno giuridico ai comportamenti ecologici si apprezza anche nella recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione italiana, in cui è aggiunta la menzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali (Mucci 2022b).

L'impegno a proteggere la biodiversità concepita come 'risorsa' nel suo insieme, non solo per le utilità che l'umanità trae dall'utilizzo delle specie già note, bensì anche per le potenzialità future di utilizzi ancora ignoti, e soprattutto per il mantenimento dei sistemi di sostegno della vita della biosfera (come enunciato nel Preambolo della Convenzione sulla diversità biologica del 1992) costituisce un'importante direttrice degli sforzi di cooperazione internazionale che opera nello stesso tempo a favore degli esseri umani e di tutti gli animali non umani. Si ricorda, in proposito, la conclusione, nel giugno del 2023, dell'atteso Accordo sulla biodiversità marina delle aree al di là della giurisdizione nazionale (BBNJ), che entrerà in vigore 120 giorni dopo il raggiungimento della sessantesima ratifica.¹⁹

18 Nel parere consultivo adottato il 23 luglio 2025 sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico, la Corte internazionale di giustizia afferma che le considerazioni di equità intergenerazionale devono svolgere un ruolo *infra legem*, senza sostituire o superare i limiti del diritto applicabile (vedi par. 157).

19 Alla data del 31 agosto 2025 risultano depositate 55 adesioni, inclusa quella dell'Unione europea.

5 Verso una protezione dell'ambiente umano più completa ed efficace anche attraverso l'attenzione al 'benessere animale'

L'attenzione alla biodiversità nel suo complesso potrebbe idealmente essere ascritta al rispetto dovuto alle specie animali, a prescindere dalla valutazione della loro utilità per gli umani. Questo approccio spirituale alle relazioni tra tutti i viventi e l'ambiente naturale, tipico di molte civiltà indigene e spesso riferito come 'olistico', non riflette però la prassi più generalizzata del mondo contemporaneo,²⁰ che, come si è visto, è principalmente improntata alla conservazione delle specie quali risorse e alla esigenza di un 'trattamento umano' degli animali, soggetto a valutazioni e bilanciamenti variabili nel tempo e nello spazio, in funzione di priorità stabilite dalle società umane per la propria sussistenza e il proprio benessere.

Tuttavia l'attenzione al 'benessere animale' rappresenta un elemento importante del quadro giuridico per la protezione dell'ambiente umano'. Essa, infatti, può migliorare l'efficacia complessiva dell'impegno internazionale per lo sviluppo sostenibile da almeno due diversi e complementari punti di vista.

Da un lato, la protezione del 'benessere' degli animali in quanto esseri senzienti – come ricordato riconosciuta anche dall'OMC in applicazione dell'eccezione di moralità pubblica – evidenzia con chiarezza una dimensione della sostenibilità basata su valutazioni diverse dalla conservazione delle specie e della biodiversità in quanto risorse per l'umanità. «Il punto è che non si tratta di misurare sofferenze, ma di considerare nuovi *concerns* dell'umanità» che, in prospettiva precauzionale ed intergenerazionale, tengano in considerazione la situazione «di animali non umani la cui voce è inascoltata».²¹

D'altro lato, questo rafforzamento della dimensione sociale dello sviluppo sostenibile concorre a rendere possibili ed efficaci le politiche ecologiche più incisive di cui abbiamo bisogno, perché si rafforzano giuridicamente e socialmente le motivazioni a sostegno della scelta di comportamenti ecologicamente virtuosi (Benedek, Barát, Fertő, Bakucs 2025). Anche se il benessere degli animali non è esplicitamente menzionato negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l'impegno per il raggiungimento degli obiettivi e l'impegno per migliorare il benessere degli animali, infatti, si combinano sinergicamente (Keeling et al. 2019) e la maggiore

20 Il dialogo e l'apprendimento reciproco tra civiltà industrializzate e popolazioni indigene possono essere molto positivi – anche senza partecipare compiutamente alla dimensione spirituale che appartiene solo a queste ultime (Mehta 2025).

21 Così, riferendosi però a diritti degli animali non umani, De Vido 2023, 109.

consapevolezza delle implicazioni etiche e pratiche della condivisione del pianeta con gli altri esseri viventi contribuisce a una spinta ecologica profonda, sostenendo sistemi socio-ecologici resilienti (Dahlmann 2024).

Bibliografia

- Amato Mangiameli, A.C. (2018). «La tutela del benessere animale nel diritto europeo». *Diritto e Società*, 1, 53-70.
- Amato Mangiameli, A.C. (2021). *Natur@. Dimensioni della Biogiuridica*. Torino: G. Giappichelli Editore.
- Benedek, Z.; Barát, L.; Fertő, I.; Bakucs, Z. (2025). «How to Encourage People to Follow a Climate-Friendly Diet? Increase Social Cohesion!». *Sustainable Futures*, 10, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.sfsr.2025.101106>.
- Bertram, D. (2023). «'For You Will (Still) Be Here Tomorrow': The Many Lives of Intergenerational Equity». *Transnational Environmental Law*, 12(1), 121-49. <https://doi.org/10.1017/S2047102522000395>.
- Beston, H. (1928). *The Outermost House*. Doubleday: Doran and Company, Inc.
- Bratspies, R. (2008). «Reconciling the Irreconcilable: Progress Toward Sustainable Development». Miller, R.A.; Bratspies, R. (eds), *Progress in International Law*. Leiden: Martinus Nijhoff, 813-34. Developments in International Law 60. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004165717.i-0.217>.
- Cashman, L.; Miron, N.C. (2024). *European Union Case Law on the Birds and Habitats Directives*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
- Cheung, H. et al. (2025). «Protect the Integrity of CITES: Lessons From Japan's IWC Withdrawal to Keep Polarization From Tearing CITES Apart». *Conservation Letters*, 18(2), 1-11. <https://doi.org/10.1111/conl.13099>.
- Cimatti, F.; Vallortigara, G. (2015). «So Little Brain, So Much Mind. Intelligence and Behaviour in Non Human Animals». *Reti, saperi, linguaggi*, 4(7), 5-20.
- Dahlmann, F. (2024). «Conceptualising Sustainability as the Pursuit of Life». *Journal of Business Ethics*, 196(3), 499-521. <https://doi.org/10.1007/s10551-024-05617-y>.
- De Souza Valente, C. (2025). «Rethinking Sentience: Invertebrates as Worthy of Moral Consideration». *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 38(3), 1-19. <https://doi.org/10.1007/s10806-024-09940-2>.
- De Vido, S. (2023). «L'ecofemminismo di Greta Gaard e la caccia alle balene: una riflessione giuridica». *DEP. Deportate, esuli, profughe*, 52, 93-109.
- Di Concetto, A. (2025). «The Gradual Development of the EU's Competence in Animal Welfare Law and Policy». *Revista Catalana de Dret Públic*, 70, 39-53. <https://doi.org/10.58992/rcdp.i70.2025.4425>.
- Gambell, R. (1990). «The International Whaling Commission – Quo Vadis?». *Mammal Review*, 20, 31-43. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2907.1990.tb00101.x>.
- Hopson, N. (2024). «Whaling: Good for the World, the Nation, and You». *Asia-Pacific Journal*, 22(11), 1-12. <https://doi.org/10.1017/S1557466024037628>.
- Hoyt, E. (2022). «Conserving Marine Mammal Spaces and Habitats». Notarbartolo di Sciarra, G.; Würsig, B. (eds), *Marine Mammals: The Evolving Human Factor*. Cham: Springer, 31-82. Ethology and Behavioral Ecology of Marine Mammals. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98100-6_2.

- Junça Silva, A. (2025). «Being Healthy and Achieving Life Harmony: The Role of Hybrid Work and the Mediating Effect of Work–Family [with Pets] Conflict». *Journal of Management Development*, 44(2), 219-41. <https://doi.org/10.1108/jmd-04-2024-0144>.
- Lacher, T.E. et al. (2025). «The Status, Threats and Conservation of Critically Endangered Species». *Nature Reviews Biodiversity*, 63, 25 June. <https://doi.org/10.1038/s44358-025-00059-4>.
- Latterini, F.; Venanzi, R.; Picchio, R. (2024). «Using Pack Animals Instead of Tractors in Central Italy's Protected Areas: No Evidence of Reduced Soil Disturbance». *Forest Ecology and Management*, 572, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.122312>.
- Keeling, L. et al. (2019). «Animal Welfare and the United Nations Sustainable Development Goals». *Frontiers in Veterinary Science*, 6(336), 1-12. <https://doi.org/10.3389/fvets.2019.00336>.
- Kiss, A. (1985). «The Protection of the Rhine Against Pollution». *Natural Resources Journal*, 25(3), 613-37.
- Koubrak, O.; VanderZwaag, D.L.; & Worm, B. (2022). «Endangered Blue Whale Survival in the North Atlantic: Lagging Scientific and Governance Responses, Charting Future Courses». *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 37(1), 89-136. <https://doi.org/10.1163/15718085-bja10085>.
- Marcos, H. (2025). «Tech Won't Save Us: Climate Crisis, Techno-Optimism, and International Law». *Law, Technology and Humans*, 7(1), 22-46. <https://doi.org/10.5204/lthj.3816>.
- Mathkari, C. (2025). «The Cow Paradox – A Scoping Review of Dairy Bovine Welfare in India Using the Five Freedoms». *Animals*, 15(3), 454-85. <https://doi.org/10.3390/ani15030454>.
- Mc Donald, M. (2025). «The Anthropocene, Climate Change and (Ecological) Security». Rowe, E.W.; Beaumont, P.; de Oliveira Paes, L. (eds), *Governing Nature and the Making of World Order*. Bristol: Bristol University Press, 42-61. <https://doi.org/10.51952/9781529248944.ch003>.
- Mellor, D.J.; Uldahl, D.M. (2025). «Translating Ethical Principles into Law, Regulations and Workable Animal Welfare Practices». *Animals*, 15(6), 821-52. <https://doi.org/10.3390/ani15060821>.
- Mehta, P. (2025). «Integrating One Health with Indigenous Knowledge for Improving Public Wellbeing – A Review». *Journal of Integrated Care*, 33(1), 107-17. <https://doi.org/10.1108/JICA-05-2024-0025>.
- Morris, K. (2025). «A Forgotten Element of the Right to Adequate Food: Redressing the Normative Gap Regarding Consumer Acceptability». *Human Rights Law Review*, 25(3). <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngaf020>.
- Mucci, F. (2022a). «La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale». *Eurojus*, 1, 258-73.
- Mucci, F. (2022b). «Dal diritto internazionale alla Costituzione italiana: per una tutela dell'ambiente inevitabilmente antropocentrica ma ecologica, lungimirante e coerente». *Dirittifondamentali.it*, 1, 447-63.
- Peters, A. (2016). «Liberté, Égalité, Animalité: Human-Animal Comparisons in Law». *Transnational Environmental Law*, 5(1), 25-53. <https://doi.org/10.1017/S204710251500031X>.
- Peters, A. (2020). «Toward International Animal Rights». Peters, A. (ed.), *Studies in Global Animal Law*. Berlin: Springer, 109-20. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht 290. https://doi.org/10.1007/978-3-662-60756-5_10.
- Peters, A. (2021). *Animals in International Law*. The Hague, Netherlands: Brill/Nijhoff.

- Pietrzykowski, T. (2021). «Against Dignity: An Argument for a Non-Metaphysical Foundation of Animal Law». *Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej*, 27(2), 69-82. <https://doi.org/10.36280/afpifs.2021.2.69>.
- Prall, E. (2024). «Animal Rights Before Legal Personhood». *Cornell Law Review*, 110, 75-134.
- Rowley, J.; Prisco, C. (eds) (2021). *Law and Veganism: International Perspectives on the Human Right to Freedom of Conscience*. Lanham: Bloomsbury Publishing PLC. <https://doi.org/10.5771/9781793622624>.
- Ruisong, L.; Chengzhi, S.; Dongshu, C. (2025). «In the Name of Culture and Sustainability: A Discourse-Historical Approach of Japan's Whaling Policy». *Marine Policy*, 171, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106456>.
- Svels, K. et al. (2025). «Struggling Towards Co-Existence of the Baltic Sea Coastal Fisheries and the Grey Seal». *Maritime Studies*, 24(1). <https://doi.org/10.1007/s40152-024-00393-x>.
- Sykes, K. (2011). «'Nations Like Unto Yourselves': An Inquiry into the Status of a General Principle of International Law on Animal Welfare». *The Canadian Yearbook of International Law*, 49, 3-49. <https://doi.org/10.1017/s0069005800010316>.
- Travalio, G.M.; Clement, R.J. (1979). «International Protection of Marine Mammals». *Columbia Journal of Environmental Law*, 5(2), 199-235. <https://doi.org/10.7916/cjel.v5i2.5464>.
- Woolsey, J.M. (2005). «A Survey of Agreements and Federal Legislation Protecting Polar Bears in the United States». *Journal of Animal Law*, 1, 73-89.